

Firmato digitalmente da

**ANNUNZIATO FILIERI**

T = Avvocato  
SerialNumber =  
TINIT-FLRNNZ59D20F842Z

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANNUNZIATO FILIERI**

**AVV. CINZIA ANNA RIZZO**

Corso Ferrucci n. 46 – 10138 TORINO

Tel / Fax 011- 433.53.73 - 011-43.40.21.7

e-mail avv.filieri@tiscali.it avv.cinziaannarizzo@libero.it

annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it

avv.cinziaannarizzo@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZIONE III BIS - ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO n. R.G. 7624 / 2019 per**

**COTTURA Irene**, nata a Barge ( CN) il 17.1.1965 e residente in Almese ( TO) alla via Capolo n. 30, C.F. CTTRNI65A57A660S, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Annunziato Filieri (C.F. FLRNNZ59D20F842Z –PEC annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it) e Cinzia Anna Rizzo ( C.F. RZZCZN66B52I800X – PEC avv.cinziaannarizzo@pec.it) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino, Corso F. Ferrucci 46, giusta delega in calce al presente atto. I suddetti Avvocati dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni al numero FAX 011/4340217 e/o agli indirizzi PEC annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it - avv.cinziaannarizzo@pec.it

**Ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con l'Avvocatura dello Stato

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** in persona del Direttore *pro-tempore*, con l'Avvocatura dello Stato

**Resistenti**

**Nonché**

**COCCOLO SARA**

**Controinteressata**

## **CON IL RICORSO PRINCIPALE**

*per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari*

*e di misure provvisorie ante causam,*

- del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dott.ssa Carmela Palumbo, n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019 contenente l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del Miur del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, **nella parte in cui tale elenco non reca il nominativo della ricorrente ;**

- Dell'avviso pubblicato sul sito web del Miur in data 17 ottobre 2018 contenente i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta;

- Del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria della Commissione e sottocommissioni del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di approvazione delle griglie di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta e di attribuzione alle sottocommissioni di 250 degli elaborati;

- Dei verbali di valutazione degli elaborati della ricorrente, al momento in parte sconosciuti;

- Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero per il tramite del Comitato Tecnico –scientifico ha elaborato i quesiti a risposta aperta della prova scritta;

- Dei verbali d'aula, al momento sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova scritta presso la sede della prova;

- Della nota del Miur 41127 del 18.9.2018 nella parte in cui non fornisce istruzioni precise circa il funzionamento del software per la prova scritta computerizzata;

Nonché di qualunque altro atto, consequenziale, connesso e preordinato, comunque pregiudizievole per la ricorrente

### **e per la declaratoria**

del diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alle prove orali iniziate il 20 maggio 2019.

## **CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

**Per l'annullamento,**

del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Miur prot. N. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco provvisorio degli idonei e dei vincitori del concorso indetto con il D.D.G 1259 del 23.11.2017 ( **doc.1**);

della graduatoria definitiva di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 (**doc.2.**);

della nota del 8.8.2019 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G 1259 del 23.11.2017 ( **doc. 3**);

del decreto Direttoriale del MIUR n. 2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui indicati i nominativi del Dott. Angeli Francesco Marcucci nella Sottocommissione n. 12, della Dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11 Sottocommissione, della Dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18 Sottocommissione ( **doc. 4**);

della nota 43707 del 4.10.2019 del Capo Dipartimento MIUR Dr.ssa Palumbo nella parte in cui vengono forniti alla ricorrente i verbali di correzione di 50 candidati che hanno superato la prova scritta senza averle tuttavia ancora fornito quello riguardante il suo elaborato scritto (**doc. 5**).

### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1259 del 23 novembre 2017.

La procedura concorsuale prevedeva una prova preselettiva, una prova scritta unica su tutto il territorio nazionale da svolgersi in una unica data ed una prova orale.

In data 23 luglio 2018, la ricorrente sosteneva la prova preselettiva superandola con il punteggio di 94,1 su 100..

Con decreto 41127 del 18.9.2018 del Direttore Generale del Miur, veniva fissata per il 18 ottobre 2018, ore 10,00, la data per lo svolgimento della prova scritta.

Per i corsisti della Regione Sardegna, invece, il Miur-Ufficio scolastico regionale, disponeva il differimento della prova scritta per le avverse condizioni meteorologiche. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 i candidati della Regione Sardegna venivano invitati a sostenere la prova scritta in data 13 dicembre 2018, vale a dire circa due mesi dopo la data prevista per tutti gli altri candidati delle varie regioni italiane.

In tale data, (13 dicembre 2018), venivano invitati a sostenere la prova scritta anche coloro che, nel frattempo, avevano ottenuto dal Tar Lazio la possibilità di ripetere la prova a causa del cattivo funzionamento della procedure informatiche verificatosi durante la prova preselettiva.

La prova scritta non veniva superata in quanto riportava il punteggio di 62,25.

Evidenziava la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza da parte della Sottocommissione n. 31 deputata alla correzione del suo elaborato.

La Sottocommissione si riuniva per ben tre volte ( 14, 15 e 18 aprile 2019) e in diversa composizione al fine di aprire, chiudere, correggere, emendare la scheda di valutazione della prof.ssa Cottura.

Nonostante le richieste di accesso agli atti per ottenere i verbali n. 15, 16 e 17 di tali sedute, alla sig.ra Cottura venivano consegnati solo i verbali n. 16 e 17 delle adunanze del 15 marzo e 18 aprile 2019. Nulla veniva offerto riguardo il verbale n. 15 della riunione del 14 marzo 2019 propedeutico agli altri due.

Ritenendo l'errore della Commissione nel valutare l'elaborato, la ricorrente faceva, oltretutto, periziare la prova dalla Prof.ssa Anna Maria Poggi, professore ordinario preso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, già Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino.

Il Consulente di parte ha ritenuto che le risposte date, se valutate adeguatamente, avrebbero consentito il superamento della prova scritta.

Nelle rispettive sedi di scuola destinate alla prova scritta dai vari Ufficio Scolastici Regionali, *il modus operandi* dei Comitati di Vigilanza, nonostante le indicazioni ministeriali, è stato diverso.

Innanzitutto, la nota del Direttore Generale del Personale del 18 settembre 2017 prescriveva che la prova scritta doveva iniziare nelle varie sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, alle ore 10,00.

Ciò non è avvenuto, poiché, nella sede ove la ricorrente aveva sostenuto la prova scritta, ossia l'Istituto " Russell-Moro" di Torino, la stessa è iniziata con ritardo ed in un clima confusionario, ritardo imputabile all'operato dei Comitati di Vigilanza che ha impedito l'utilizzo e la consultazione di testi di legge durante la prova scritta. La difficoltà per il Comitato di vigilanza di controllare uno per uno i codici e i testi di legge portati dai corsisti al fine di estrapolare e

strappare le parti contenenti gli atti regolamentari vietati dal bando, ha finito per impedire *in toto* l'utilizzo dei codici anche nelle parti consentite.

Senonché il tentativo di applicare scrupolosamente il bando, senza aver tuttavia previsto per tempo una puntuale organizzazione delle modalità di controllo dei testi portati in sede di esame (nella gran parte dei casi si prevede un controllo nei giorni precedenti) ha prodotto il caos.

Nelle sedi in cui gli odierni ricorrenti hanno svolto la prova si sono allungati a dismisura i tempi di inizio creando un clima di estrema tensione emotiva fra i candidati che mai avrebbero pensato di dover sostenere il concorso in simili condizioni.

Insomma, dopo anni di preparazione, la docente si è trovata catapultata il giorno della prova scritta in una baraonda di codici prima ritirati e poi resi, di pagine pinzate, di fogli strappati, di grida isteriche da parte di alcuni candidati... E tali certotine operazioni di controllo sono continuate anche quando la prova era ormai iniziata, con evidenti riflessi sulla possibilità dei candidati di concentrarsi sull'espletamento della prova, che avevano ogni buon diritto di svolgere in assenza di turbative esterne.

Iniziata la prova scritta mediante l'utilizzo di un sistema computerizzato, la ricorrente notava altresì che alcuni quesiti a risposta aperta che dovevano vertere sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto del Miur del 3 agosto 2017 n. 138 contenente il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, in realtà erano *soluzione di casi* non previsti dalle materie indicate nel regolamento.

## **DIRITTO**

### **I**

#### **Illegittimità derivata per illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale**

I provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Si richiamano su tale profilo di censura tutte le doglianze articolate nel ricorso introduttivo a cui integralmente ci si riporta.

## II

### **Violazione artt. 15 e 16 del D.M 138 del 3 agosto 2017- Violazione dell'art. 11 del D.P.R 487/1994- Violazione dell'art. 35, comma, 3, lett. e ) Dlgs 165/2001**

#### **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione –Ingiustizia manifesta**

L'art. 16 del D.M. 138 sopra epigrafato, avente per oggetto “ Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, afferma:

*“ I presidenti, i componenti ei componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno precedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno precedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*

L'art. 35, comma 2, del Dlgs 165/2001, ribadisce che la composizione delle Commissione deve essere fatta “ *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di cui al concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria”*

Orbene, come la scrivente difesa è venuta a sapere dalla cronaca riguardante il contenzioso, il Dott. Marcucci è Sindaco di Alvignano in provincia di Caserta e lo era al tempo della nomina di Commissario per il concorso dei dirigenti scolastici ( **doc. 6**).

Pertanto, in virtù della normativa sopra richiamata, non poteva essere nominato Commissario per il concorso dei dirigenti scolastici.

Il Sindaco di una città si trova quasi giornalmente ad avere occasioni di confronto con il Dirigenti scolastici del proprio Comune. Basti pensare alla manutenzione degli immobili scolastici di proprietà dell'ente locale, alla mensa scolastica alla fornitura di vari servizi.

Ciò ha reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione dello scritto e dell' orale.

Inoltre, lo stesso Prof. Marcucci ha svolto anche attività formative nell'anno precedente al concorso.

Infatti, il dott. Marcucci è stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzato proprio alla preparazione del concorso per dirigenti scolastici per cui è causa ( **doc. 7**).

Tale incompatibilità, peraltro, accertata da questa Ecc.ma Sezione con sentenza n. 8655 del 2 luglio 2019, ha inficiato le operazioni concorsuali .

I Commissari Davoli e Busceti, invece, hanno svolto attività formative nell'anno precedente la indizione del concorso a Commissione esaminatrice. Circostanza anche questa acclarata dal Tar con la sentenza sopra citata.

Appare evidente, il conflitto di interessi di coloro che hanno partecipato attivamente alla formazione dei futuri dirigenti scolastici tale da compromettere l'attendibilità delle valutazioni e la correttezza delle operazioni concorsuali.

### **III**

**Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Contraddittorietà –Ingiustizia manifesta**

Altresì si rileva l'assoluta incoerenza del mettere a disposizione (**doc. 5**) di tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere le prove scritte, 50 elaborati di altrettanti candidati ammessi alle prove orali valutati con punteggi tra 70 e 100, con allegate schede di valutazione e verbali di correzione. Tale pubblicazione, nelle annunciate intenzioni avrebbe dovuto assicurare “...il *contemperamento dell'interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell'urgenza*

*rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa”.*

Nella realtà tale divulgazione mette ancor più in rilievo l'assoluta opacità nella gestione della procedura concorsuale, atteso che a tutt'oggi alla Prof.ssa Cottura non è stato dato modo di prendere visione del proprio verbale di correzione né del verbale d'aula, dei quali è sempre stata negata l'ostensione nonostante le formali richieste di accesso agli atti, documentate nel ricorso introduttivo.

La circostanza quindi che le siano stati offerti in visione le prove scritte, le griglie di valutazione ed i verbali di correzione, mai richiesti, di altri cinquanta candidati ma non i verbali che personalmente la riguardano esprime nitidamente l'assurdità della situazione ed ancor più giustifica la condizione di sconforto e sfiducia maturata dalla ricorrente in questi mesi riguardo il corretto svolgimento della selezione, delineandosi sempre più un'azione amministrativa che procede in maniera illogica e poco trasparente.

*“ Del resto, il numero degli elaborati forniti è sicuramente congruo e sufficiente a consentire ogni opportuna valutazione”* si legge ancora nella lettera di riscontro .

Francamente, si ritiene che tale affermazione sia priva di ogni effettivo contenuto a fronte del mancato accesso riservato alla ricorrente, che rende di fatto impossibile innanzitutto quel preliminare ed indefettibile confronto tra l'iter procedurale seguito per la correzione del suo elaborato e quello seguito per i 50 candidati anonimi. Si ribadisce a tale proposito che ancora nulla è dato sapere di cosa sia realmente successo nell'intricata correzione della sua prova scritta, considerato che la sottocommissione n. 31 si è riunita per ben tre volte al fine di aprire, chiudere, correggere, emendare il verbale di correzione della Prof.ssa Cottura ed uno dei tre verbali, il n. 15 il più importante, non è ancora stato reso noto, per quanto richiesto con l'istanza di accesso agli atti ed altresì oggetto di una specifica richiesta istruttoria del ricorso principale.

Per inciso, la mancata ostensione si ritiene produca anche una grave menomazione del diritto di difesa che, ad esempio, non può conoscere quanto dichiarato nel verbale d'aula – anch'esso mai prodotto - riguardo la caotica situazione che si è realizzata durante lo svolgimento delle prove scritte con la pinzatura e/o le pagine strappate dai manuali portati nella sede di concorso.



In realtà l'unica valutazione che allo stato è consentita alla ricorrente riguarda l'ingiustizia della sua non ammissione agli orali, posto che la perplessità - già espressa nel ricorso principale - sulla correttezza della procedura che ha portato alla valutazione finale di insufficienza appare sempre più legittimata e motivata dal confronto con gli elaborati degli altri candidati.

Come precisato dalla Prof.ssa Poggi nell'*incipit* del suo parere *pro veritate* sulla prova scritta della Prof. Cottura, occorre che “...vi sia una coerenza tra i punteggi attribuiti in relazione ai diversi criteri e il contenuto delle risposte, nel senso che punteggi inferiori a quelli previsti come massimi devono motivarsi, per *relationem*, sulla carenza nelle risposte di elementi non discrezionali, ma oggettivi”.

Tale necessaria ricerca di parametri di oggettività, cristallizzati nelle griglie di valutazione, non è rinvenibile nel giudizio espresso riguardo l'elaborato della professoressa ricorrente, tant'è che nel suddetto parere *pro veritate* ben vengono focalizzati molti aspetti critici riguardo l'iter logico argomentativo seguito.

Ancor più quindi la lettura degli elaborati degli altri candidati e le relative valutazioni rafforzano lo scoramento: si evince una censurabile discrezionalità tra i criteri di valutazione adottati da sottocommissione a sottocommissione e, nell'ambito della stessa, tra candidato e candidato. Discrezionalità disancorata da ogni elemento oggettivo di valutazione posto che sono stati assegnati punteggi anche molto alti a risposte carenti dei minimi elementi “oggettivi” che potessero dare contezza della reale conoscenza dell'argomento trattato da parte del candidato.

Al contrario, nel caso della ricorrente, sono stati assegnati punteggi bassi a risposte ricche di contenuti oggettivi.

^^^

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva concorsuale mediante notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito Web del Miur ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto dell'art. 151 cpc, stante il numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e soprattutto gli indirizzi degli stessi.

^ ^ ^ ^ ^

Per questi motivi, la ricorrente Prof.ssa Cottura, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, richiama e ribadisce i motivi già formulati con il ricorso principale, che qui si intendono integralmente trascritti, nonché i motivi aggiunti di cui al presente atto, rassegnando le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Annulare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti .

Con vittoria di spese

Si allega con numerazione *ex novo*: 1) decreto n. 1205 del 1.8.2019 con allegato elenco provvisorio dei vincitori del concorso; 2) decreto n. 1229 con allegata graduatoria definitiva dei vincitori; 3) nota Miur 8.8.2019 di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali; 4) decreto direttoriale n. 2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari; 5) nota 43707 del 4.10.2019 del Capo Dipartimento MIUR Dr.ssa Palumbo e screen shot ; 6) verbale riunione giunta del Comune di Alvignano; 7) foglio illustrativo per la preparazione del corso per dirigenti scolastici presso Pegaso.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

I sottoscritti difensori dichiarano, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 al numero di fax 011.433.53.73 e/o agli indirizzi di PEC comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 [annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it) e [avv.cinziaannarizzo@pec.it](mailto:avv.cinziaannarizzo@pec.it)

Torino, 23 ottobre 2019

Avv. Annunziato Filieri

Avv. Cinzia Anna Rizzo

### *Avviso*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2148/2022 Reg. Prov. Coll. del 23/02/2022, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione terza Bis, nel giudizio 7624/2019 Reg.Ric., che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."